

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE**

**ex art. 11, comma 6, lett. d), c.g.c.**

**Sentenza n. 22/2021/RGC depositata in data 21/12/2021.**

**RICORSO:** per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione n. 62/2021/FRG della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, depositata in data 9 aprile 2021, con la quale è stata dichiarata l'irregolare rendicontazione delle spese del gruppo consiliare regionale ricorrente, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2020, per le somme erogate a titolo di compensi per prestazioni professionali, con obbligo di restituzione della somma, limitatamente alle spese derivanti da due contratti di collaborazione professionale.

**RICORRENTI:**

Gruppo consiliare della regione Puglia "Gruppo Misto", in persona del presidente *pro tempore*.

**RESISTENTI:**

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Puglia, Procuratore generale presso la Corte dei conti, Procuratore regionale della Corte dei conti per la Puglia, Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Presidente della Giunta regionale della Puglia.

**QUESTIONE RISOLTA:** ai fini della corretta rendicontazione dei contratti stipulati con dei professionisti e relativamente all'inerenza della tipologia di spesa, si ha che se essa è relativa alle attività istituzionali dei gruppi in seno al Consiglio regionale (art. 1, comma 1, l.r. n. 3/1994), la stessa deve essere ricondotta alle spese di funzionamento (A11); diversamente, ove la consulenza afferisca alle "attività diverse da quelle di cui al comma 1", è da allocare tra quelle per il personale (A6).

**Riferimenti normativi:** *Cost.*: art. 117, c. 2, lett. e); art. 119; *c.g.c.*: art. 11, c. 6, lett. d); art. 123; art. 124; art. 128, c. 3; *D.L. n. 174/2012, conv. in L. n. 213/2012*: art. 1; *DPCM 21/12/2012*: art. 1, All. A e All. B; *L. regionale Puglia n. 3/1994*: art. 3, c. 5; art. 4, commi 5 e 6; art. 6.

**Decisioni conformi:** cfr. *ex multis SS.RR.*, sent. n. 30/2020/RGC; sent. n. 29/2020/RGC; sent. n. 28/2020/RGC; sent. n. 16/2019/EL; sent. n. 28/2018/RGC; sent. n. 15/2017/EL; **Corte Cost.**: sent. n. 260/2016; n. 104/2016; sent. n. 263/2014; n. 39/2014.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

Nel ritenere il ricorso del gruppo consiliare regionale infondato e nel conseguente suo rigetto, le Sezioni riunite hanno chiarito che << **La possibilità attribuita ai Gruppi consiliari della Regione Puglia di poter acquisire prestazioni lavorative inquadrabili tra le spese di personale tramite contratti consulenziali di lavoro autonomo non ha, invero, sterilizzato la distinzione, tracciata a livello nazionale e recepita a livello regionale, tra spese di personale ordinarie, destinate ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dei gruppi, e quelle per "consulenze, studi ed incarichi" destinate ad assicurare approfondimenti tecnici tramite l'ausilio di professionisti esperti in determinate materie (inquadrate tra le spese di funzionamento)>>, tant'è che <<Sul punto, queste Sezioni Riunite hanno avuto modo di evidenziare che «[...] l'ontologica eterogeneità delle spese sostenute per incarichi di consulenza rispetto a quelle sostenute per il personale risulta plasticamente dimostrata dalla enumerazione delle voci di spesa previste dal Modello di rendicontazione annuale dei gruppi dei consigli regionali di cui all'allegato B al citato DPCM del 2012, laddove al punto 1 delle Uscite pagate nell'esercizio si prevedono appunto quelle per**

**le spese di personale sostenute dal gruppo, mentre al successivo punto 6 quelle per Spese per Consulenza, studi ed incarichi» (SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 28/2020/RGC)>>.**

Di conseguenza, con riferimento alla tematica dell'esatta allocazione delle diverse voci di spesa, si è affermato che << **In questa prospettiva ... appare condivisibile il criterio di lettura coordinata della disciplina statale (d.P.C.M. 21 dicembre 2012) e di quella regionale (l.r. n. 3/1994) offerto dalla Sezione regionale di controllo, incentrato, ai fini della corretta rendicontazione dei rapporti in questione, sull'inerenza della tipologia di spesa: se relativa alle attività istituzionali dei gruppi in seno al Consiglio regionale (art. 1, comma 1, l.r. n. 3/1994), la stessa deve essere ricondotta alle spese di funzionamento (A11); diversamente, ove la consulenza afferisca alle «attività diverse da quelle di cui al comma 1», è da allocare tra quelle per il personale (A6)>>.**

#### ABSTRACT

Respingendo il ricorso del gruppo consiliare regionale proponente, le Sezioni riunite hanno rilevato come, nell'attività di rendicontazione sulle spese, <<*il rinvio disposto dal D.P.C.M. alla fonte regionale per quanto concerne le spese di personale (Allegato A, art. 1, comma 5: «Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali») non consente alla normativa regionale pugliese un recepimento del tutto distonico e derogatorio rispetto a basilari principi che devono trovare uniforme applicazione sul territorio nazionale per esigenze di armonizzazione dei bilanci pubblici (art.117, secondo comma, lett. e), ed art. 119 Cost. nei quali confluiscono i bilanci di ciascun gruppo consiliare), nonché di tutela dell'integrità e dell'equilibrio del bilancio regionale, nel quale confluisce il bilancio del Consiglio regionale e, prima ancora, il bilancio di ciascun Gruppo consiliare (Corte costituzionale, sentenze n. 263 del 2014, n. 104 e n. 260 del 2016; SS.RR.S.C. n. 28 del 2018 e la giurisprudenza ivi richiamata)>>.*

Scendendo, poi, nel dettaglio ovvero nella disamina dei contratti stipulati con professionisti e non esattamente rendicontati, il Supremo Consesso di contabilità ha disposto, nel caso di specie, che <<*Nel caso di specie, gli incarichi conferiti sono tutti collegati e funzionali al ruolo che il Gruppo svolge nel Consiglio regionale e, pertanto, la spesa doveva essere contabilizzata tra le spese di funzionamento>>, evidenziando, vieppiù, che <<*Siffatta qualificazione del fatto non è preclusa a questo giudice, perché non si sostanzia in un controllo di merito delle scelte, che non vengono assolutamente sottoposte ad un sindacato diverso da quello (già superato) della veridicità, correttezza ed inerenza, ma ad una mera classificazione della spesa>>.**